

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

136° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Statizzazione e nuova denominazione degli
Educandati femminili riuniti di Napoli»
(2819)

(Seguito della discussione e approvazione
con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2,
3, 4 e *passim*

BOMPIANI (DC) 9

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione* 4, 5, 6 e *passim*

NOCCHI (Com.-PDS) 5, 9

PONTONE (MSI-DN) 3, 4, 5 e *passim*

VESENTINI (Sin. Ind.) 2, 3, 4 e *passim*

«Interventi per l'edilizia scolastica e univer-
sitaria e per l'arredamento scolastico»
(2843-B), approvato dal Senato e modifica-
to dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 10, 13, 14 e *passim*

ALBERICI (Com.-PDS) 11

BOMPIANI (DC) 12

MANZINI (DC), *relatore alla Commissione* ..10, 13

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione* 13

NOCCHI (Com.-PDS)16, 17

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli» (2819), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta dell'8 novembre scorso. Data l'assenza del senatore Zecchino per un concomitante impegno in Assemblea, lo sostituirò in qualità di relatore.

Avverto che è pervenuto il parere della Commissione bilancio. Ne do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso pervenuti, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta sul testo, a condizione - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - che l'emendamento di copertura venga così riformulato:

“1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento 'Istituzione dei Centri di Assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati' iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991”».

In pratica si propone di utilizzare la copertura del 1991 relativamente agli anni 1992 e 1993.

VESENTINI. Il testo originario prevedeva 700 milioni per il 1991 e 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1992. Vorrei capire se per il primo degli anni considerati, vale a dire il 1991, non sia previsto più alcuno stanziamento. Si pensa forse che la legge entrerà in vigore solo successivamente?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. È necessario valutare con attenzione il parere della Commissione bilancio. A mio avviso, il problema non è rappresentato dal 1991, bensì dal 1994. Ricordo infatti che l'emendamento 6.2 da me presentato nel corso della seduta dell'8 novembre scorso, e poi trasmesso alla Commissione bilancio, stabiliva che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si sarebbe provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Quindi il riferimento è allo stanziamento per gli anni 1992-1994.

La Commissione bilancio si limita agli anni 1992 e 1993: forse la ragione sta nella rinviata approvazione della legge finanziaria per il 1992, e allora l'emendamento da me proposto deve per forza riferirsi alla precedente legge finanziaria del 1991; di conseguenza il triennio considerato è quello che va dal 1991 al 1993. La legge finanziaria del 1992 non è ancora legge; per questa ragione la Commissione bilancio non fa menzione dell'anno 1994. Ovviamente, una volta approvata la nuova legge finanziaria, si effettuerà lo scorrimento.

VESENTINI. Non vi è bisogno di inserire una norma che stabilisca che, a partire dall'anno 1993, valgono le disposizioni relative alla legge finanziaria, così come avevamo fatto in occasione del provvedimento concernente il diritto allo studio?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Questa procedura si adotta quando ci si riferisce ad un finanziamento che rimane individuato in base a un capitolo autonomo. Ad esempio, i finanziamenti per la biblioteca centrale Vittorio Emanuele II di Roma sono inseriti ogni anno in un apposito capitolo, dal momento che nella legge originaria vi è una indicazione in proposito. Nel caso al nostro esame invece ci si riferisce ad una spesa considerata all'interno del bilancio della pubblica istruzione; per cui quando si passa alla fase successiva, l'onere viene calcolato all'interno del suddetto bilancio perchè questi istituti diventano scuole statali a tutti gli effetti. Non c'è quindi bisogno di specificare altro.

VESENTINI. Effettivamente la legge entra in vigore nel 1992 e quindi non dobbiamo preoccuparci. Tuttavia l'anno scolastico a cui essa si riferisce riguarda il 1991-1992; pertanto vi è un segmento di copertura finanziaria da assicurare per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1991. Sollevo la questione dal punto di vista formale: sarà legittimo coprire le spese di quei tre mesi del 1991 avendo previsto un finanziamento solo a partire dall'anno successivo?

PONTONE. Credo vi sia uno scorrimento automatico per cui, trattandosi dell'anno scolastico 1991-1992, si intendono coperti anche i mesi relativi del 1991.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Non sono d'accordo: non credo ci sia automatismo. Il testo dell'articolo 1 pervenuto dalla Camera recita: «A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i Reali educandati femminili riuniti di Napoli (...) assumono la denominazione di "Educandato statale" di Napoli». Quindi la legge sarà immediatamente operativa e si metterà in moto il meccanismo di finanziamento relativamente a questi oneri. Dal primo settembre 1992 inizierà a funzionare il nuovo sistema.

PONTONE. Ma allora nel 1991 come funzionerà l'istituto? Come verranno pagati gli insegnanti? Non dovrà funzionare fino al 1° settembre 1992?

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Continuerà a funzionare come ha fatto finora.

PONTONE. Quindi continuando a contrarre debiti?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. C'è uno spazio che bisogna vedere come sarà possibile utilizzare. Nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati si dice che per l'anno scolastico 1991 (che adesso diventa 1992) l'onere è di 700 milioni, mentre per gli anni successivi è di un miliardo e 800 milioni. Considerato che lo slittamento di data porta al 1992 l'operatività degli interventi previsti dal disegno di legge e che 700 milioni verranno utilizzati per il quadrimestre settembre-ottobre-novembre-dicembre del 1992 per il pagamento delle indennità e per le attività della scuola, ne consegue un avanzo di un miliardo e 100 milioni.

VESENTINI. Qual è il quadrimestre di riferimento?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. È l'ultimo quadrimestre del 1992, in quanto la statizzazione funziona a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in cui viene approvato il disegno di legge.

Considerato però che la somma disponibile è di un miliardo e 800 milioni anche per il 1992, i 700 milioni verranno utilizzati per i 4 mesi finali dello stesso 1992, mentre l'altro miliardo e 100 milioni, a mio avviso, verrà versato dal Ministero agli Educandati femminili per far fronte ad una parte degli oneri che essi devono affrontare nel corso dell'anno 1991. Bisogna comunque verificare se tale operazione è consentita dalla legge.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il disegno di legge, se approvato, non avrà efficacia retroattiva, ma entrerà in vigore soltanto dopo la sua approvazione.

VESENTINI. Ci è pervenuto il «grido di dolore» di questi istituti soprattutto a causa dei debiti pregressi e delle difficoltà nel farvi fronte.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il loro grido di dolore deriva dal fatto che non sono in grado di andare avanti nell'esercizio della loro attività.

VESENTINI. Potrebbero comunque ricorrere alla alienazione del patrimonio per sanare la situazione.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli stanziamenti previsti dal disegno di legge al nostro esame dovrebbero

servire proprio per pagare i debiti e per migliorare le condizioni di tale istituto per gli anni futuri. Comunque, se il Parlamento avesse approvato il disegno di legge al momento opportuno, ovvero sei mesi fa, non si sarebbero presentati questi problemi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ad ogni modo l'articolo 4 del disegno di legge non può essere modificato, perchè altrimenti saremmo costretti a richiedere il parere della Commissione bilancio.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A mio avviso, la formulazione da adottare con riferimento alla data di entrata in vigore del disegno di legge richiede una scrupolosa attenzione. Non vorrei infatti che da una modifica non opportuna scaturissero eventuali aspettative di difficile soddisfazione.

Si è in presenza di un problema che, ancorchè importante, è di carattere giuridico soprattutto se si considerano i rischi di eventuali contenziosi che si potrebbero aprire una volta approvato il disegno di legge.

PONTONE. Si potrebbe ovviare al problema inserendo il termine di sei mesi.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le sollecitazioni che ci pervengono ormai da diverso tempo sono rivolte alla conclusione in tempi particolarmente rapidi di tutta l'operazione.

NOCCHI. I diritti acquisiti si cancellano anche se vengono inquadrati tutti i debiti pregressi a partire dal settembre del 1992. Ritengo comunque che dal punto di vista giuridico si potrebbe fare ricorso ai principi generali.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. In conclusione, non è opportuno apportare delle modificazioni al testo del disegno di legge, soprattutto in considerazione del fatto che la formulazione su cui è stato espresso parere favorevole dalla Commissione bilancio si aggancia all'anno 1991 ed è comunque operativa per tutto il 1992.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i Reali educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella Tabella n. 1, annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, assumono la denominazione di «Educandato statale» di Napoli.

2. All'Educandato di cui al comma 1, di seguito denominato «Ente», si applica la normativa vigente per i corrispondenti Educandati dello Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente provvede a darsi un nuovo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

È approvato.

Art. 2.

1. L'Ente provvede al soddisfacimento immediato, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle passività risultanti dal debito contratto con il Ministero del tesoro, nonché dal debito contratto con il Banco di Napoli, mediante alienazione della parte di patrimonio fondiario necessaria a tal fine, con l'osservanza delle procedure previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 3.

1. Le scuole istituite presso l'Ente sono statali. Ad esse si applica la normativa vigente per le corrispondenti scuole dello Stato.

2. La direzione dell'Ente è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole di I e II grado annesse.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Ministro del tesoro, sono impartite disposizioni circa il funzionamento delle scuole di cui al presente articolo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

«La scuola elementare, la scuola media e l'Istituto magistrale attivi presso l'Ente sono trasformati in scuole statali di tipo corrispondente».

3.1

SPITELLA

L'emendamento è già stato da me illustrato nella precedente seduta.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 3.1.

È approvato.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento, occorre apportare una modifica di coordinamento al secondo periodo del primo comma sostituendo la parola: «esse» con l'altra: «essi».

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato e coordinato.

È approvato.

Art. 4.

1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'Ente o le scuole annesse da almeno due anni scolastici, è trasferito a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

2. Il personale docente trasferito è immesso nei ruoli statali su cattedra corrispondente al titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto, se richiesto; in mancanza esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'Ente di provenienza ed è immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.

3. Il personale non docente trasferito è immesso nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.

4. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo rimane assegnato all'Ente e alle scuole annesse al fine di assicurare continuità all'attività dell'Ente.

5. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo ha diritto a conservare il trattamento economico complessivo già in godimento. A tal fine ad esso sono attribuiti nella classe di stipendio iniziale tanti aumenti periodici, anche convenzionali, quanti sono necessari ad assicurare ad esso un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

6. Il servizio prestato dal personale docente e non docente di cui al presente articolo presso gli Educandati femminili riuniti di Napoli, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato a tutti gli effetti servizio non di ruolo prestato allo Stato ed è valutato nei limiti e con le modalità previste per il servizio statale non di ruolo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini del trattamento giuridico ed economico, al personale docente e non docente di cui al presente articolo il periodo di servizio prestato presso l'Ente o le scuole annesse è riconosciuto in conformità alle norme vigenti per il servizio non di ruolo prestato dal personale docente e non docente di ruolo delle scuole statali.»

Come i colleghi ricorderanno, questo emendamento è stato da me preannunciato nella seduta dell'8 novembre scorso in sostituzione dell'emendamento 4.1 che intendeva sopprimere il comma 5.

VESENTINI. Nel comma 1 dell'articolo 4 si parla di personale docente e non docente trasferito a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Questo personale passa immediatamente alle dipendenze dello Stato?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. No; comunque il passaggio è a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla predetta data.

Metto ai voti l'emendamento 4.2.

È approvato.

Per motivi di uniformità, e quindi di coordinamento, propongo di apportare al comma 6 una modifica puramente formale sostituendo le parole: «gli Educandati femminili riuniti di Napoli» con l'espressione: «l'Ente».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato e coordinato.

È approvato.

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e la nota alla Tabella n. 1 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

È approvato.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1991 ed in annue lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 700 milioni per il 1991 ed a lire 930 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, parte dell'accantonamento «Iniziativa di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità» e, quanto a lire 870 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, parte dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo che a questo articolo era stato da me presentato, nella seduta precedente, il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati"».

6.2

SPITELLA

Recependo il parere espresso dalla Commissione bilancio, ritiro l'emendamento 6.2 e propongo il seguente:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.».

6.3

SPITELLA

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOMPIANI. Confermo il nostro voto favorevole ad un provvedimento reso necessario dall'evoluzione dei tempi.

NOCCHI. Anche noi esprimiamo voto favorevole, giudicando positivamente la conclusione a cui si è pervenuti, che garantisce certezza ad una struttura così importante per la città di Napoli.

PONTONE. Siamo favorevoli a questo disegno di legge che risolve un problema aperto da tempo e rende giustizia a una istituzione che ha operato molto bene in uno dei quartieri a rischio della città di Napoli. Pensiamo che dalla nuova situazione i ragazzi del quartiere trarranno sicuramente vantaggio.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Esprimo compiacimento per la collaborazione dei colleghi e il generale parere favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,30; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 16,15.

«Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» (2843-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Manzini di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il testo che avevamo licenziato su questa materia è ritornato dalla Camera dei deputati con emendamenti solo di natura finanziaria, come purtroppo avviene spesso in casi del genere. Le modifiche comunque sembrano più restrittive che migliorative.

Vi è uno slittamento di un anno, dal 1992 al 1993, dei termini dell'avvio dei finanziamenti previsti al comma 15 dell'articolo 1, con conseguente scomparsa della posta prevista nel testo originario per il 1992. Considerata la singolare coincidenza derivante dal fatto che per il 1994 è previsto un finanziamento di 165 miliardi, analogamente a quanto previsto per il 1993 nel testo originario, è presumibile che tali modificazioni abbiano origine dalla necessità di recuperare eventuali finanziamenti impegnati in precedenza, ma non sufficientemente coperti.

Sono stati poi sensibilmente ridotti i finanziamenti relativi all'arredamento scolastico, come si evince dal raffronto tra il secondo comma dell'articolo 2 modificato dalla Camera dei deputati ed il testo originario (le spese autorizzate vengono di fatto dimezzate). Conseguentemente è stato modificato il quinto comma dell'articolo 2 concernente l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli oneri derivanti dalla attuazione dell'articolo 2.

Ciò detto, ritengo che il disegno di legge al nostro esame vada ugualmente varato nella forma pervenuta dall'altro ramo del Parlamento in quanto, oltre a trattarsi di un provvedimento atteso sia dagli enti

locali sia dagli operatori del settore, dà un minimo di respiro ad una realtà che sappiamo essere particolarmente in difficoltà.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio alla approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

ALBERICI. Signor Presidente, considerato che questo disegno di legge è alla nostra attenzione da molto tempo, riengo si possa concludere con una certa rapidità per l'approvazione dello stesso.

Voglio tuttavia svolgere due considerazioni di carattere sostanziale e non formale.

Il disegno di legge al nostro esame - che mi auguro oggi possa essere licenziato - ci era stato presentato inizialmente in veste di decreto-legge, che però ha avuto un itinerario estremamente complicato fino a giungere alla decadenza per ben due volte. Sottolineo che ci era stato a suo tempo presentato come provvedimento urgente! Quindi, la prima osservazione è che arriviamo dopo due anni ad approvare un provvedimento che si era presentato allora come assolutamente necessario ed urgente.

In questo arco di tempo il disegno di legge - partito già assolutamente inadeguato rispetto agli effettivi bisogni - è stato sottoposto ad una progressiva «cura dimagrante». Non a caso tutti avevamo convenuto che si trattava di una sorta di tampone volto a sopperire alla esigenza di una legge-quadro e di un finanziamento a regime per l'edilizia scolastica.

È sufficiente leggere i quotidiani, senza essere necessariamente addetti ai lavori, per rendersi conto degli avvenimenti che si stanno verificando nel nostro paese.

Ricordo soltanto una cifra relativa alla città di Roma: circa 165 presidi scolastici sono stati praticamente messi in stato di giudizio in quanto le loro strutture non corrispondono alle previste norme di sicurezza. Non si è in presenza soltanto della responsabilità dei presidi; situazioni di tal genere investono la necessità di provvedimenti assolutamente urgenti che invece vengono approvati non solo con sempre maggior ritardo, ma pressochè mancanti di soluzioni adeguate.

Sarebbe necessario invece concentrare gli interventi sui mutui, onde completare la ristrutturazione ed il riattamento degli edifici scolastici. In tal senso, il provvedimento al nostro esame non può essere considerato sufficiente in quanto non consente la costruzione di scuole nuove.

Inizialmente avevamo ritenuto indispensabile introdurre un capitolo, anche se limitato, contenente degli stanziamenti da destinare all'arredamento delle strutture scolastiche al fine di renderle più funzionanti, non essendo certo sufficienti le sole mura. Durante tutto l'itinerario percorso dal provvedimento la copertura finanziaria inizialmente prevista, pur essendo già allora di dimensioni contenute (circa 48 miliardi in 3 anni), è stata continuamente messa in discussione ed ulteriormente ridotta a seguito della necessità di un raccordo con la

legge finanziaria. Lo stanziamento per il 1992 è saltato e della somma prevista inizialmente non sono rimasti che 20 miliardi.

Nella legge finanziaria relativa al 1991 era previsto nella tabella 2 uno stanziamento di circa 60 miliardi sotto la voce «Infrastrutture per la scuola», di cui soltanto un miliardo è stato utilizzato per il completamento della scuola di Casalecchio (di cui peraltro si è già parlato). Mi chiedo allora come mai i 59 miliardi residui, e non spesi per le infrastrutture scolastiche, non siano stati utilizzati per la copertura di questi 48 miliardi, che sono stati invece ridotti a 20.

Quando affermo che il provvedimento è «dimagrito» ricorro ad un eufemismo per portare l'esempio di una legge che di fatto non è in grado di corrispondere, dal punto di vista finanziario, alle scelte compiute.

Nel sottolineare la poca significatività dell'urgenza con cui oggi ci viene sottoposto tale disegno di legge, esprimo comunque il nostro voto favorevole, ritenendo che i fondi disponibili, per quanto esigui, siano comunque indispensabili. Per questa ragione, ed anche perchè vi abbiamo lavorato a lungo, votiamo a favore del provvedimento, la cui prima stesura era del tutto lontana dal risultato che oggi abbiamo raggiunto, soprattutto dal punto di vista delle procedure.

Devo rilevare che si porrà subito un problema di copertura, anche perchè il nostro Gruppo alla Camera lo solleverà nel momento in cui esaminerà il disegno di legge-quadro. Il finanziamento dei mutui per la costruzione di nuove opere scatterà a partire dal 1993, per cui i comuni, che aspettano con molta ansia questo provvedimento, dovranno lasciar passare altro tempo. Allora, poichè il disegno di legge finanziaria con la tabella B stanziava 200 miliardi per il 1993 e 165 miliardi per il 1994 per il finanziamento di questa legge, noi chiediamo che questi fondi vengano messi a disposizione anche per il finanziamento della legge-quadro, attualmente in discussione alla Camera presso il Comitato ristretto della competente Commissione. In tal modo si potrà intervenire per le situazioni di emergenza: le ragioni dell'urgenza sono note a tutti.

Non posso fare a meno di esprimere una critica molto forte nei confronti del Governo per il comportamento che ha adottato su questo provvedimento. Per ben tre volte si è dimostrato che la copertura finanziaria che era stata indicata non esisteva, e questa è anche una delle ragioni per cui noi dichiariamo la nostra indisponibilità a discutere la copertura relativa ad altri provvedimenti. Ci siamo trovati troppe volte di fronte a provvedimenti resi inoperanti per inesistenza della copertura finanziaria!

Quindi, come ho detto, votiamo a favore del disegno di legge in esame, ma dichiariamo esplicitamente che si tratta di un provvedimento tampone. Credo che tutti ci dovremo impegnare, se ci saranno i tempi politici ed istituzionali necessari, affinchè la Camera possa trovare una soluzione rapida e credibile per utilizzare i finanziamenti previsti nella legge finanziaria che oggi si rendono disponibili.

BOMPIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, il voto favorevole sul disegno di legge in esame, che anche noi consideriamo un provvedimento ponte per l'avvio di un'ulteriore e più ampia riflessione - quando sarà

possibile - sul complesso problema dell'edilizia scolastica ed universitaria. Si può esprimere il rammarico per l'individuazione di alcuni fondi sottratti ad un provvedimento di valenza ecologica e di difesa della salute relativo alla tossicità dell'amianto. Ma, nelle circostanze storiche che ormai si sono determinate, credo che non possiamo fare altro che accettare di buon grado la piccola boccata di ossigeno che ci viene prospettata, con l'intesa che con i prossimi documenti finanziari dovremo riconsiderare questo problema con maggiore ampiezza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo le osservazioni che sono state fatte e che partono dall'esigenza generalmente avvertita di adeguare le strutture scolastiche del nostro paese. Peraltro, la strada seguita con questo provvedimento da un lato risponde all'esigenza di mettere a norma alcune strutture scolastiche esistenti ma dall'altro non va incontro, se non in piccolissima parte e solo laddove ne prevede il completamento, a quella delle nuove costruzioni.

Anch'io condivido il rammarico in merito alla copertura, non tanto per la quantità delle somme stanziare quanto per l'indicazione, al comma 2 dell'articolo 1, del limite del *plafond* dei comuni. Infatti, non tutti i comuni potranno condividere l'esigenza di affrontare questo tipo di intervento dal momento che esso può limitare altri interventi ritenuti necessari. Tuttavia, devo rilevare che alcune delle norme introdotte danno una maggiore speditezza alle procedure che fino ad oggi erano risultate estremamente complicate.

Infine, credo sia positivo il recupero delle somme ancora non utilizzate relative al decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1986, n. 488. Mi auguro che sia possibile recuperare anche la somma prevista per il 1991, attualmente non riportata nel disegno di legge-quadro all'esame della Camera: sarei lieto se dal punto di vista delle compatibilità finanziarie questo fosse possibile. Probabilmente dovrà essere recuperato anche un altro titolo in un futuro provvedimento: mi riferisco alla previsione di un minimo di fondi per le singole unità scolastiche. In un primo tempo eravamo riusciti ad introdurre questa norma, che però è stata soppressa sempre per ragioni di mancanza di copertura.

Tutto ciò considerato, tuttavia, ritengo che il provvedimento in esame meriti il nostro voto favorevole, perchè va incontro almeno ad alcune esigenze della scuola.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento, che presenta certamente dei limiti. In un primo tempo, proprio per la necessità e l'urgenza delle questioni, si era pensato ad un decreto-legge che doveva essere accompagnato da un piano decennale per l'edilizia; tuttavia, esso è rimasto soltanto nelle intenzioni in quanto il relativo provvedimento non ha ottenuto il parere favorevole e quindi il concerto da parte del Ministero del tesoro. Pertanto, pur con tutti i

limiti che sono stati evidenziati, il disegno di legge in esame rappresenta - come è stato detto - una boccata d'ossigeno. Condivido quanto ha detto il senatore Bompiani, ossia che il provvedimento rappresenta un momento di passaggio per una fase migliore in cui finalmente si possa vedere interamente soddisfatto il fabbisogno che, in un arco decennale, abbiamo valutato in 20.000 miliardi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

*(Finanziamento
per opere di edilizia scolastica)*

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato:

a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;

b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14.

6. Le Regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione

analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le Regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

8. Le Regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

9. Decorso trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.

10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.

12. Decorso inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla Regione; ove la Regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo.

13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.

14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.

15. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)».

NOCCHI. Dichiaro il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Arredamento scolastico)

1. Per far fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con la possibilità dell'erogazione del servizio scolastico, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a finanziare l'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991.

3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi che assegnano i fondi alle istituzioni scolastiche.

4. Le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento «Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva» e, quanto a lire 15 miliardi, l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

NOCCHI. Dichiaro il voto contrario del Gruppo comunista-PDS sul comma 2 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

NOCCHI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS esprimendo una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento che stiamo per votare. Nello stesso tempo, richiamo l'attenzione su alcuni problemi di difficile gestione che rimangono aperti e che richiedono una soluzione in tempi brevi.

Mi soffermo innanzitutto su alcuni elementi positivi del provvedimento. Certamente l'elemento principale riguarda l'introduzione del principio della programmazione e della individuazione di nuove procedure, nell'ambito della stessa programmazione, volte ad innovare profondamente quelle adottate in precedenza, unanimemente riconosciute fondamentali per l'esperienza, ma carenti in quanto a risultati. La programmazione precedente infatti ha prodotto risultati parziali proprio perchè le procedure adottate sono state ispirate ad una logica di tipo scolastico, tesa a misconoscere il ruolo che il sistema delle autonomie locali, e principalmente le regioni, devono svolgere in questa specifica materia.

Mi dispiace constatare che l'articolo 1 sulla programmazione, che introduce elementi di importante innovazione che spingono ad esprimere un giudizio favorevole, sia stato modificato per quanto attiene ai tempi e alle cadenze della stessa programmazione. Al riguardo sono state svolte molteplici osservazioni da parte di alcuni colleghi, a cominciare dalla senatrice Alberici. Ci sono però altri aspetti che mi fanno riflettere ulteriormente e che mi sollecitano a chiedere al Governo un intervento di coordinamento e di precisazione dei ruoli rispetto ad alcuni recenti avvenimenti.

Le regioni una quindicina di giorni fa hanno ricevuto una circolare del Ministero della pubblica istruzione con la quale si sollecita e raccomanda alle regioni stesse di predisporre le aule e l'avviamento dei programmi: come se fosse possibile avviare gli interventi previsti nel disegno di legge al nostro esame sin dal 1992, mentre, considerate le modifiche apportate, non sarà possibile prima del 1993. Sarebbe a mio avviso necessaria una puntualizzazione da parte del Governo su aspetti così importanti, considerato che è probabile che la citata circolare si riferisse in qualche modo alla originaria impostazione del disegno di legge al nostro esame, che prevedeva infatti che gli interventi cominciassero sin dal 1992.

Ribadisco la necessità di una precisazione da parte del Governo in quanto la circolare ha già determinato qualche problema nell'ambito delle regioni. Se vi sono problemi di copertura, sarebbe bene approfondire questo aspetto.

Vi sono poi degli avvenimenti che mi inducono ad esprimere un giudizio abbastanza amaro e critico: poche settimane fa la maggioranza

ha approvato un intervento a favore delle scuole materne, private di circa 40 miliardi, contestualmente alla discussione di un intervento finanziario quasi uguale a favore dell'arredo scolastico e quindi a favore dell'approntamento delle strutture del sistema educativo pubblico italiano. Si tratta di una contraddizione latente, rispetto alla quale è necessaria una riflessione che porti a muovere delle critiche ancorate a quei principi, non aleatori ed astratti, che dovrebbero appartenere a tutti i Gruppi presenti in Parlamento.

Fatte queste considerazioni, ritenendo che la valutazione complessiva debba essere espressa in tempi brevi e sostanzialmente in termini positivi, esprimiamo voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA